

Il problema dei contributi versati e non restituiti

di Luisa Motolese

Consigliere Corte dei conti

I contributi cd. silenti sono i contributi versati ma non sufficienti a maturare il diritto alla pensione .

Il fenomeno , fino ad oggi poco pubblicizzato ha un impatto molto rilevante sull' Inps e secondo alcune stime dello stesso Istituto i lavoratori interessati sarebbero diversi milioni.

E' accaduto ad una pensionata che con decorrenza dal mese di gennaio 2000 percepisce un trattamento di pensione erogato dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale-Gestione Privata.

Dal 18/11/2000 la signora ha iniziato a prestare attività lavorativa presso una Azienda Ospedaliera ed in data 18/10/2011 è cessata dal servizio per il compimento del 65° anno d'età, con un'anzianità pari ad "anni 10 mesi 11 giorni 1".

Ha quindi presentato istanza all' INPS -Gestione Pubblica- per ottenere la liquidazione della pensione ordinaria sulla base dell'anzianità maturata per il servizio svolto presso la predetta Azienda. La Direzione Territoriale dell' Istituto ha riscontrato l'istanza con atto di diniego con la motivazione che il servizio utile certificato non poteva essere valorizzato mediante il sistema di calcolo contributivo in quanto la medesima risultava già titolare di pensione INPS . A fronte di specifica istanza , l'INPS Gestione Privata ha formulato la richiesta di trasmissione dei dati contributivi finalizzata alla ricongiunzione nell'assicurazione generale obbligatoria dei periodi di iscrizione alla Gestione previdenziale CPDEL . La Sede Territoriale competente ha fornito il relativo prospetto contributivo e con comunicazione successiva la Sede dell' INPS ha respinto la domanda di ricongiunzione presentata con la motivazione che in favore della richiedente risultava erogata la già menzionata pensione . La ricorrente ha quindi proposto ricorso a questa Corte chiedendo la liquidazione del trattamento di pensione

ordinaria o in subordine di poter proseguire volontariamente il versamento contributivo o, ancora in ulteriore subordine, la restituzione dei contributi già versati nella ex cassa CPDEL.

Le questioni all' esame del giudice contabile riguardano dunque la contribuzione maturata dalla presso la Cassa "Cpdel/INPDAP" per il servizio svolto presso una Azienda Ospedaliera dal 18/10/2000 al 18/10/2011.

La ricorrente ha chiesto , quindi , in virtù di tale anzianità maturata e dei contributi comunque versati , la liquidazione della pensione a carico dell' INPS- gestione pubblica- , in subordine di proseguire il versamento contributivo volontariamente , infine in ulteriore subordine, la restituzione di detti contributi già versati alla ex cassa CPDEL.

La legge 8 agosto 1995, n. 335 ha introdotto, nel sistema previdenziale italiano, un insieme di nuove regole che, per i lavoratori assunti dopo il 31.12.1995 - cosiddetti "nuovi assunti"- ha innovato profondamente:

- i requisiti previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia;
- le modalità di calcolo dell'importo delle pensioni.

L'art.1, comma 19, della legge ha introdotto una nuova "pensione di vecchiaia" che ha sostituito tutti i trattamenti pensionistici di vecchiaia, anzianità e di vecchiaia anticipata previsti dalle norme di legge previgenti. L'importo della pensione di vecchiaia istituita dalla Legge 335/1995 viene determinato esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo.

La pensione di vecchiaia contributiva è riconosciuta solo a coloro che hanno iniziato l'attività lavorativa in data successiva al 31/12/1995 e che, dopo tale data, risultino assicurati per la prima volta al fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive dell' assicurazione generale obbligatoria, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi ovvero alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati. L'art. 1 della l. n. 335 del 1995, di riforma del regime pensionistico a

carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nell'introdurre la determinazione della pensione secondo il sistema contributivo, ha compiutamente disciplinato il sistema di liquidazione delle pensioni ivi contemplate, prevedendo -ai commi 12 e 13 -a favore dei lavoratori che, alla data del 31 dicembre 1995 potevano far valere una anzianità contributiva, il mantenimento del sistema retributivo previgente ovvero, ove l'anzianità maturata fosse inferiore a diciotto anni. La liquidazione secondo il sistema pro rata e consentendo l'integrale determinazione della pensione secondo il nuovo regime solo nei casi e alle condizioni previste dal secondo periodo del successivo comma 23. Dalla disciplina richiamata si evince senza alcun dubbio che il discrimen per l'applicazione del sistema contributivo o retributivo vada ricercato nell'anzianità contributiva complessivamente intesa e non nei singoli periodi assicurati. La menzionata ricorrente non rientra nella previsione dell'art. 1 comma 23 e disponendo già di una anzianità contributiva in data anteriore al 31/12/1995 non è destinataria della pensione di vecchiaia "contributiva".

Anche la seconda delle richieste avanzate non è suscettibile di accoglimento.

La ricorrente non ha facoltà di richiedere l'autorizzazione alla contribuzione volontaria al fine di ottenere il trattamento di pensione di vecchiaia da liquidarsi con il precedente sistema. Per il periodo in cui la signora dovrebbe effettuare i versamenti volontari risulta già iscritta ad una forma di previdenza obbligatoria. L'art. 6 c. 2 D.lgs. 184/1997 prevede infatti: "2. La contribuzione volontaria non è ammessa per contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonché per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle predette forme di previdenza.

Va quindi ad esaminata la problematica relativa alla restituzione dei contributi versati alla ex cassa CPDEL.

Questo fenomeno del versamento di contributi da parte di migliaia di lavoratori , soprattutto donne, che versano per anni i suddetti per arrivare ad una pensione ha preso il nome di contributi silenti.

Detto problema si pone , come si è visto, quando un contribuente non raggiunge i requisiti minimi previsti dalla legge per andare in pensione ovvero è già titolare di altra pensione, dando origine a quello che gli esperti previdenziali definiscono una truffa ovvero un furto.

Dovrebbe applicarsi un sinallagma tra contributi previdenziali versati e prestazioni previdenziali non fornite o negate ; per cui al mancato rendimento delle prestazioni previdenziali dovrebbe corrispondere il diritto del lavoratore ed il correlativo dovere dell'ente previdenziale di restituire le somme versate a titolo di contributi.

Ma gli Enti, in difetto di apposita normativa , incamerano i contributi senza che venga prodotta alcuna prestazione previdenziale . Viceversa dovrebbe seguire il diritto al rimborso di queste somme indebitamente accantonate .

Tutto ciò è determinato dalla circostanza che la ripetizione dei contributi ha natura eccezionale essendo limitata alla sola previdenza dei liberi professionisti e quasi sconosciuta al sistema dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori . Attesa la natura solidaristica dei sistemi previdenziali non è configurabile un generale diritto degli assicurati ad ottenere la restituzione . Il versamento dei contributi è finalizzato al conseguimento di un interesse collettivo senza relazione di sinallagmaticità tra obbligazione contributiva ed erogazione di prestazioni previdenziali.

Così delineata la situazione in essere e la normativa vigente , si osserva che i principi solidaristici appena menzionati in materia di contributi sono volti a salvaguardare la funzione che gli stessi svolgono , cioè quella di alimentare indistintamente il bilancio del sistema previdenziale che eroga le pensioni, secondo logiche indipendenti da quanto ricevuto dai singoli contribuenti.

Si tratta in ogni caso di principi , frutto di una elaborata e sofferta

produzione giurisprudenziale (per tutte v. sentenze della Corte Costituzionale n .404/2000 e n.439/05) ad oggi non supportata da alcun divieto legislativo espresso .

Da una lettura meditata delle sentenze menzionate della Consulta e di altre del giudice amministrativo oltre che di questa Corte, si evince agevolmente che la ragione fondamentale alla base della mancata restituzione sia di natura economica (impedire uscite sostanziose per lo stato); poiché infatti sarebbe difficile mantenere in equilibrio il regime previdenziale vigente rimborsando quanto versato senza mettere a repentaglio i soldi pubblici e per questo motivo probabilmente la gestione ex INPDAP non contempla l'istituto della restituzione.

Alla stregua di tali considerazioni resta fermo che il problema della salvaguardia del principio solidaristico enucleato dalla giurisprudenza si pone in contrasto con la situazione come quella in esame caratterizzata dal pagamento di contributi – dovuti per legge - a cui non corrisponde alcuna prestazione previdenziale , pur essendo detti contributi essere stati versati con la finalità di beneficiare di una rendita pensionistica.

Disattendere la richiesta di restituzione porterebbe alla violazione dei principi cardine dello ordinamento costituzionale e giuslavoristico in particolare , primo fra tutti quello della corrispettività tra contribuzione e prestazione, al fine di garantire una prestazione minima.

Il principio solidaristico, dunque, potrebbe-a parere di che scrive-subire delle deroghe, giustificate da situazioni differenti e meritevoli di attenzione, come la fattispecie in esame, in presenza di versamenti più che decennali ed in assenza di rendite cospicue ulteriori, attraverso un esame caso per caso, per contemperare al meglio gli interessi della collettività con quelli del singolo ; poiché una tutela piena della prima escluderebbe in toto la tutela dell' altro. Alla stregua di tali considerazioni il ricorso è stato accolto.